

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 dicembre 2008, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f..

- 1) **RICORSO DEL SIG. GALLO DOMENICO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA MOLE/S. VITO CALCIO DELL'8.6.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 55 dell'11.11.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto da signor Gallo Domenico e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO A.C.D. NUOVA BOVISIO MASCIAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VEDANO/NUOVA BOVISIO MASCIAGO DEL 5.10.2008** (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 13.11.2008)

La C.G.F. rinvia, per la sola camera di consiglio, il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Nuova Bovisio Masciago di Bovisio Masciago (Milano) al 17.12.2008.

- 3) **RICORSO S.S. FORMIA CALCIO RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORMIA/COLLEFERRO DEL 7.9.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 39 del 23.10.2008)

La C.G.F. mette in riserva, la decisione, del ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.S. Formia Calcio di Formia (Latina).

4) RICORSO POL. PRO REGGINA 97 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 19.2.2009 ALLA SIG.RA CAPPELLACCIO ANTONIETTA, INFLITTE SEGUITO GARA PRO REGGINA 97/CENTRO ESTER DEL 16.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 19.11.2008)

La C.G.F. rinvia, per la sola camera di consiglio, il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Pro Reggina 97 di Gallico Superiore (Reggio Calabria) al 17.12.2008.

5) RICORSO DELL' A.S.D. THIENE CALCIO A5 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TONELLO CHRISTIAN;**
 - **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RANIERI PABLO DANIEL;**
- SEGUITO GARA VERONA CALCIO A CINQUE/THIENE CALCIO A5 DEL 25.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 244 del 4.12.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Thiene Calcio A5 di Zanè (Vicenza) riduce le sanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatori Tonello Christian e Ranieri Pablo a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'11 dicembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete